

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1683

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARGONE, TURRONI, BERLINGUER, SCALIA, BARTOLICH,
CALZOLAIO, CAMOIRANO, DE SIMONE, EMILIANI, GERAR-
DINI, LORENZETTI, MAFAI, PULCINI, VIGNI, ZAGATTI**

Legge quadro in materia di lavori pubblici

Presentata il 24 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge dei progressisti intende coprire un vuoto provocato dai decreti governativi che hanno sospeso l'efficacia della legge quadro in materia di lavori pubblici: legge n. 109 del 1994.

A distanza ormai di circa sette mesi dal primo decreto ed a poche settimane dal 31 dicembre 1994, termine al quale era prevista la sospensione della legge n. 109 del 1994, si deve prendere atto che il Governo è venuto meno all'impegno che si era assunto di provvedere ad una riforma della legge-quadro.

Le motivazioni addotte per la sospensione della legge n. 109 si rivelano strumentali ed emerge in modo evidente la volontà di tornare indietro rispetto al tentativo di disciplinare il settore con norme più organiche, rigorose ed efficaci.

La più volte proclamata volontà di salvaguardare i principi ispiratori della legge

n. 109 è stata smentita dai fatti, che parlano chiaramente di un ritorno alle pratiche del passato, a metodi che hanno provocato gravi degenerazioni.

In assenza di una proposta del Governo, i progressisti, coerentemente con le battaglie sostenute in Parlamento contro i decreti, assumono l'iniziativa di una proposta di modifica della materia dei lavori pubblici disciplinata dalla legge n. 109 del 1994 perché il settore delle opere pubbliche abbia finalmente una disciplina che dia certezze agli operatori e contribuisca al suo rilancio.

La proposta si incarica di venire incontro alle esigenze poste da più parti di maggiore flessibilità delle norme e di gradualità nella loro applicazione, che sono state il limite della legge n. 109 e l'alibi dietro il quale il Governo ha tentato di nascondere la volontà di ritorno al passato.

Rimangono fermi i principi cardine della legge quadro, e cioè l'ambito di applicazione della legge ai settori cosiddetti esclusi; la rigorosa programmazione delle opere da parte della pubblica amministrazione; la divisione netta tra progettazione e esecuzione; la riduzione drastica della trattativa privata e delle varianti in corso d'opera; l'affidamento a procedura aperta e a prezzo chiuso; l'abolizione progressiva dell'Albo nazionale dei costruttori e la previsione di una qualificazione delle imprese tramite la certificazione di qualità; l'istituzione dell'Autorità e dell'Osservatorio.

Nel rispetto di questi principi, la proposta introduce una norma transitoria che prevede una applicazione graduale delle norme relative alla programmazione, alla progettazione, al coordinatore unico e alle garanzie fideiussorie.

Si prevede l'introduzione di un coordinatore unico, che per le amministrazioni assume anche la funzione del responsabile del procedimento, scelto, se necessario, anche all'esterno con convenzione a termine.

In fase di prima applicazione della legge e fino ad un massimo di due anni, si consente a quelle pubbliche amministrazioni che abbiano carenze di organico di affidare le attività di supporto allo svolgimento dei compiti del coordinatore unico a società di servizi o ad unità interdisciplinari.

Si disciplinano in modo più garantista le sanzioni per le imprese inquisite, ancorandole a criteri oggettivi e non discrezionali.

È previsto che si possano stipulare contratti di appalto che, oltre le esecuzioni dei lavori, contemplino anche le progettazioni nel caso di tratti dei lavori per i quali sia prevalente la componente impiantistica e tecnologica.

Viene disciplinata e sanzionata, con l'apporto di maggiori garanzie e l'esclusione dalle anticipazioni, l'offerta anomala.

Infine si introduce una norma transitoria che prevede l'immediata entrata in vigore della legge, tranne che per quelle norme che fanno rinvio direttamente al regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziate, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

ART. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pub-

blici, se affidati dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, nonché di trasformazione fisica del territorio. Restano escluse le attività di manutenzione ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico.

3. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano, altresì, nei limiti di cui al comma 5:

a) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ai concessionari di servizi pubblici nonché ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi;

b) ai soggetti, enti e società privati relativamente a lavori, opere ed impianti per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione diretti e specifici da parte dei soggetti di cui al comma 2 in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il cinquanta per cento dell'importo complessivo limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU.

4. I soggetti di cui al comma 2, per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, applicano le

disposizioni di cui alla presente legge, ad esclusione degli articoli 25, 26, 27, 28 nonché dell'articolo 8, eccetto i commi 8, 9 e 10, e dell'articolo 9 se il concorrente non intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa.

5. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 14, 15, 18, 19 comma 5, e degli articoli 21, 26, 27, 28, 29, 33 e 34. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 15, 18, 19 commi 5, 6 e degli articoli 21, 26, 27, 28, 29, 31, 33 e 34.

6. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 3, lettera *a)*, sono obbligati ad appaltare, attraverso pubblico incanto o licitazione privata, a terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari di lavori pubblici di cui al comma 3, lettera *a)*, possono appaltare a trattativa privata i lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente negli ultimi sei mesi.

8. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generali, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo

maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2;

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*;

e) per stazioni appaltanti i soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* del presente comma.

ART. 3.

(Delegificazione).

1. E demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro 30 giugno 1995, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati nel regolamento stesso che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento è pubblicato in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla pubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale

d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;

b) le sanzioni previste a carico del coordinatore unico e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il coordinatore unico e il direttore dei lavori in modo tale che sia assicurata la cooperazione nei rapporti con gli appaltatori e con i concessionari e la immediatezza e certezza nei controlli sull'esecuzione dei contratti;

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 7;

d) le modalità ed i criteri che l'Osservatorio dei lavori pubblici dovrà impiegare per la determinazione dei costi standardizzati prevista dall'articolo 4, comma 16, lettera b);

e) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;

f) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti nonché gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori che — per quanto riguarda i lavori di piccola entità, di manutenzione di pronto intervento, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni — sono definite sulla base dei principi dell'articolo 16, commi 2, 3 e 4, e tenendo conto delle particolarità tipologiche dei lavori;

g) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 7;

h) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 18, nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;

i) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 22;

l) ed i criteri di selezione di cui all'articolo 24 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

m) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 26;

n) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 27, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

o) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

p) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 29 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

q) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 30;

r) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 31, le condizioni generali e particolari delle

polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 31; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;

s) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 34;

t) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della presente legge;

u) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al fine di assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi a carico delle stazioni appaltanti evitando oneri aggiuntivi agli appaltatori derivanti dai ritardi nei pagamenti;

v) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

8. Il regolamento gradua, in rapporto alla entità e tipologia dei lavori e alle caratteristiche delle stazioni appaltanti, l'operatività nel tempo, fino ad un massimo di due anni, nonché nelle modalità di applicazione, delle disposizioni in materia

di coordinatore unico di cui all'articolo 7, di programmazione di cui all'articolo 14, di redazione del piano di manutenzione delle opere e delle sue parti di cui all'articolo 16, comma 4, di garanzie di cui all'articolo 31, nonché di verifica di qualità degli elaborati progettuali e della loro conformità alla normativa vigente di cui all'articolo 31, comma 6.

ART. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con

il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

4. L'Autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predisporre ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);

4) alla frequenza del ricorso a sospensione dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;

i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle stazioni appaltanti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti di lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b), e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) il Servizio ispettivo;
- c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

11. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.

13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati generali alle opere pubbliche.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi

sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura e delle casse edili.

16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, i costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

17. Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 80.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie).

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 10, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costi-

tuito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alla procedura di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 e in lire 17.200 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4.700 milioni per l'anno 1994, a lire 4.700 milioni per l'anno 1995 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 9.500 milioni per l'anno 1994, a lire 12.500 milioni per l'anno 1995 e a lire 12.500 milioni per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di opere pubbliche di competenza statale di importo superiore ai 20 milioni di ECU, IVA esclusa, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta.

6. Per le opere di importo inferiore a 20 milioni di ECU, IVA esclusa, le competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche la cui composizione viene parimenti modificata, secondo quanto previsto al comma 3.

7. Qualora l'opera, di importo inferiore a 20 milioni di ECU, IVA esclusa, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ART. 7.

(Misure per l'adeguamento delle funzionalità della pubblica amministrazione).

1. Le stazioni appaltanti nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica, tra figure professionali indicate dal regola-

mento, un coordinatore unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo lavoro. Il regolamento determina, altresì, l'entità e la tipologia dei lavori per i quali il coordinatore unico potrà coincidere con il progettista e/o direttore dei lavori. Il coordinatore unico nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici assume anche le funzioni del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le stazioni appaltanti, qualora per carenza di organico non siano nelle condizioni di nominare un coordinatore unico con le qualifiche professionali previste dal regolamento, lo nominano anche all'esterno della propria struttura con convenzione a termine. Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano tale facoltà ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. Il coordinatore unico in ogni caso riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Il coordinatore unico, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il coordinatore unico, ove accerti l'esistenza di danno per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti ed all'Autorità.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del coordinatore unico raccordando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il coordinatore unico svolge i propri compiti con il supporto di dipendenti facenti parte degli organi degli uffici tecnici,

amministrativi e legali delle stazioni appaltanti.

6. Qualora le stazioni appaltanti in fase di prima applicazione della presente legge e fino ad un massimo di due anni non siano in grado, per carenza di organico nei servizi tecnici, amministrativi e legali, accertate e certificate dal coordinatore unico, di compiere le necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti del coordinatore unico stesso, potranno affidare le predette attività, con le procedure e le modalità di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di servizi, qualificate allo svolgimento dei servizi di cui ai punti 11 e 12 dell'allegato 1A della medesima direttiva o a unità interdisciplinari che assicurino la presenza e l'integrazione di tutte le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.

7. Le unità interdisciplinari di cui al comma 6 debbono assumere la forma di associazioni professionali, con conferimento totale o parziale delle attività ai singoli associati, e con l'obbligo dell'indicazione di un soggetto mandatario. Resta ferma, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, la responsabilità solidale dei professionisti associati. I professionisti associati, appartenenti alle predette unità interdisciplinari, per tutta la durata del loro incarico, non possono assumere altri incarichi relativi ai lavori pubblici a cui sono preposti, né altri incarichi che siano obiettivamente incompatibili secondo le regole deontologiche dei rispettivi ordinamenti professionali.

8. Il servizio di supporto potrà avere ad oggetto, oltre alle attività di assistenza e consulenza necessarie al coordinatore unico nello svolgimento dei propri compiti, anche:

a) la produzione della documentazione giuridica, amministrativa e tecnica, diversa dalla elaborazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

b) l'accertamento dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente per gli affidatari dei servizi di progettazione e per gli appaltatori o concessionari di lavori;

c) le attività di assistenza e consulenza necessarie all'intrattenimento di ogni rapporto tecnico e contrattuale con gli affidatari di servizi di progettazione e con gli appaltatori o concessionari di lavori.

9. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, può essere convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 10 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

10. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonché al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronuncie e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, possono essere acquisite nell'ambito della conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare nella fase preparatoria del progetto definitivo quali siano le condizioni per l'ottenimento delle intese, dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta e degli assensi di cui al comma 9.

11. Il regolamento prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

12. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.

13. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

ART. 8.

(Qualificazione).

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori, per chi esegue, in qualità di appaltatore, concessionario o subappaltatore, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU.

3. Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) sistemi di qualità conformi alle norme europee delle serie UNI EN 29000 e UNI EN 29004 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e, in particolare, della serie UNI EN 45012;

b) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali, articolati secondo importi e tipologie di lavori. In particolare, la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa, sulla base dei lavori eseguiti negli ultimi anni con la indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione, sulla base della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera, dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti tecnici, impiegati e operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni, nonché sulla base di ogni altro elemento utile. In particolare la capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) le modalità di accertamento dei sistemi di qualità di cui al comma 3, lettera *a)* nel rispetto della normativa vigente;

b) le modalità di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera *b)*;

c) la gradualità nel tempo, in rapporto all'entità ed alla tipologia dei lavori, della obbligatorietà del possesso del certificato di qualità di cui al comma 3, lettera *a)*.

5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della

legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non sopresse ai sensi del presente articolo.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

a) i soggetti dotati, al momento della partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

b) siano state pronunciate a carico dei soggetti di cui alla lettera a), le sentenze di condanna per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico e in particolare per quelli previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, 126, terzo comma, prima parte, e 416-bis del codice penale;

c) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

e) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione

di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute, nonché il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;

f) nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.

8. Le sentenze di condanna di cui al comma 7, lettera b), pronunciate, nei due anni precedenti la data di partecipazione alla gara, a carico di soggetti dotati, al momento dell'inizio delle indagini preliminari, di poteri di rappresentanza di un'impresa e per fatti connessi a tali poteri, determinano per l'impresa stessa il divieto di partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per i seguenti periodi:

a) tre mesi dalla data della sentenza di primo grado;

b) sei mesi dalla data della sentenza di secondo grado;

c) dodici mesi dalla data della sentenza definitiva.

9. Le sentenze di condanna pronunciate ai sensi degli articoli 444, comma 2, e 442 del codice di procedura penale sono equiparate, ai fini del comma 8, a sentenze di secondo grado.

10. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 16, e successive modificazioni, attestante il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), e al comma 8. Nel caso di dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua dalle predette procedure di affidamento.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1999, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai

sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.

12. Il regolamento definisce le modalità e stabilisce le condizioni dell'accertamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 2000, dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *b*) del comma 3 anche in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 20, comma 1, numeri 2 e 4, e l'articolo 21, comma 1, numero 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1998, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del *medesimo comma 3 dell'articolo 9*.

15. Le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici o di concessioni di lavori pubblici in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

ART. 9.

(Norme in materia di partecipazione alle gare).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1998 la

partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì regolata dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici. In particolare il parametro riferito al costo del personale dipendente come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e dall'articolo 6, comma 5, del predetto decreto deve essere pari al 15 per cento della cifra d'affari in lavori dell'ultimo triennio ed almeno il 50 per cento deve essere riferito al personale con qualifica di addetti alla produzione.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridefinisce adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuare sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.

4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Soggetti ammessi alle gare).

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.

ART. 11.

(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare).

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di

affidamento dei lavori dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate; i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, sono riferiti alla totalità delle imprese consorziate.

ART. 12.

(ConSORZI stabili).

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. I consorzi stabili si iscrivono all'Albo nazionale dei costruttori a seguito di semplice verifica da parte dei competenti organi circa l'effettiva sussistenza in capo alle singole imprese consorziate delle classifiche dell'Albo nazionale dei costruttori per le quali il consorzio richiede l'iscrizione nonché dell'avvenuta revisione delle stesse ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172.

3. Per le iscrizioni di competenza del comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.

4. Nel caso in cui più di un'impresa consorziate detenga, in riferimento ad una determinata categoria dell'Albo nazionale dei costruttori, la relativa iscrizione, il consorzio stabile sarà iscritto in tale categoria per la classifica immediatamente superiore a quella più elevata tra quelle possedute dalle imprese, a condizione che la somma degli importi già posseduti da tutte le consorziate sia almeno pari all'importo della classifica immediatamente superiore.

5. Per l'iscrizione alla classifica 10 (illimitata) sarà in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possedga tale iscrizione.

6. L'iscrizione del consorzio stabile all'Albo nazionale dei costruttori non fa venir meno né sospende l'efficacia della contemporanea iscrizione delle singole imprese consorziate, ma il certificato di iscrizione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione dei nominativi di tutti gli altri soggetti partecipanti a tale consorzio.

7. Ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Non si applicano ai consorzi stabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

8. Il consorzio stabile di imprese ha facoltà di far eseguire i lavori dai consociati senza che ciò costituisca subappalto e purché in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e fatta salva la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti del soggetto titolare dei lavori.

9. Il regolamento stabilisce i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

10. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili ed ai partecipanti ai consorzi medesimi.

11. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 35 della presente legge.

12. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili di costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai

sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, nonché più di un consorzio stabile.

13. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

14. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

15. I benefici di cui ai commi 13 e 14 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

ART. 13.

(Riunione di concorrenti).

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. È fatto divieto ai consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, di assegnare l'esecuzione dei lavori aggiudicatisi a quelle delle imprese consorziate che abbiano singolarmente partecipato, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino oltre ai lavori prevalenti lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali gli impianti tecnologici, e qualora il valore di tali lavorazioni, con esclusione di quelle di importo inferiore al 3 per cento dell'importo totale dei lavori, superi il 20 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente del soggetto affidatario. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette lavorazioni sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale.

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti assumibili da uno dei mandanti.

ART. 14.

(Programmazione dei lavori pubblici).

1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonché disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati. Per gli enti locali il programma costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici economici il pro-

gramma costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fine all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti il coordinatore unico deve attestare la disponibilità dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei lotti la cui esecuzione è programmata nel triennio, la redazione della progettazione definitiva di tutti i lotti nonché l'articolazione temporale dell'esecuzione dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilità.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi da affidare in concessione di lavori pubblici e da

realizzare con risorse private ovvero quelli imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché quelli dipendenti da modifiche dovute all'effettiva disponibilità dei finanziamenti, a nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 16, lettera c).

ART. 15.

(Competenze dei consigli comunali e provinciali).

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « i piani finanziari ed i programmi » sono sostituite dalle seguenti: « i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari ». Per l'approvazione dei progetti preliminari può applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

ART. 16.

(Attività di progettazione).

1. La progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva. Le esigenze funzionali da soddisfare, i limiti economici, le regole e le norme tecniche da rispettare, devono essere riportati a cura del coordinatore unico in un documento preliminare all'avvio delle fasi di progetta-

zione. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 2, 3 e 4 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il coordinatore unico qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 insufficienti o eccessive provvede ad integrarle ovvero a modificarle.

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere.

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonché l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; in un com-

puto metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessari all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di

investimento ed ai relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni, le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, dalle province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

8. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 7 relative alla singola opera finanziata.

9. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

ART. 17.

(Redazione dei progetti).

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero anche dagli organismi tecnici della

pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.

2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Per la redazione dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, della consulenza dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 14, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.

5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi. Con lo stesso decreto è determinata l'aliquota, non supe-

riore al 2 per cento, per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 6.

6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.

7. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria e degli affidatari delle attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 6, sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, normativamente indicati e personalmente responsabili.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione e delle attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 6, non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati o per i quali prestano la loro attività, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione e di supporto. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

10. Ai fini di cui al comma 9, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite interposizione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ul-

timo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

11. Gli incarichi di cui al comma 4, e quelli di cui all'articolo 7, comma 6, di importo superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e comma 3, lettera a), secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonché dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, che costituisce, per quanto riguarda i servizi ricompresi nella categoria 12 dell'allegato IA della predetta direttiva, il suo recepimento nell'ordinamento italiano. Qualora l'incarico riguardi lavori in cui l'aspetto ideativo, creativo e concettuale sia predominante deve essere valutata prioritariamente la opportunità di ricorrere ad un concorso di progettazione.

12. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonché a misurazioni e picchettazioni e a consulenze specialistiche.

13. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome

del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.

ART. 18.

(Incentivi per la progettazione).

1. In sede di contrattazione collettiva, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.

ART. 19.

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

1. I lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti d'appalto o concessione di lavori pubblici, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

2. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore ed una stazione appaltante, aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori appaltati.

3. Le stazioni appaltanti, adottando un provvedimento motivato, possono stipulare contratti di appalto che prevedano come prestazioni dell'aggiudicatario anche la progettazione esecutiva dei particolari costruttivi e degli impianti qualora il contratto riguardi lavori per i quali sia prevalente la componente impiantistica e tecnologica.

4. L'esecuzione da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante abbia approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione e di scavi archeologici.

5. Le concessioni di lavori pubblici avvengono attraverso contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice aventi ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la progettazione definitiva ed esecutiva e la gestione dei lavori pubblici o d'interesse pubblico realizzati o di strutture a questi collegate. In tal caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori e le strutture. Qualora nella gestione dei lavori siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori possono avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltati di lavori pubblici.

7. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione di pronto intervento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge.

8. È in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

ART. 20

(Procedure di scelta del contraente).

1. Per l'aggiudicazione di contratti di appalto di cui all'articolo 19, comma 2, la stazione appaltante pone a base di gara alternativamente:

a) un progetto esecutivo, salvo il caso dei lavori di manutenzione o di scavi archeologici per i quali può essere posto a base di gara il progetto definitivo; si applicano le procedure di pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata secondo la disciplina per esse previste;

b) un progetto preliminare, corredato anche dagli elaborati relativi alle indagini ed ai rilievi di cui all'articolo 16, comma 4; l'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo; si applica la procedura dell'appalto concorso secondo la disciplina per esso prevista; il contratto è stipulato esclusivamente a corpo.

2. Per l'aggiudicazione dei contratti di appalto di cui all'articolo 19, comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara un progetto definitivo ed il prezzo; si applicano le procedure di licitazione privata; l'offerta ha ad oggetto le eventuali varianti al progetto definitivo. L'impresa assume l'obbligo di redazione del progetto esecutivo e di esecuzione dei lavori.

3. Nei casi di cui all'articolo 19, comma 3, nonché nei casi di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante non esonera l'impresa aggiudicatrice dai suoi obblighi e responsabilità per l'attività progettuale svolta. Le varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori od omissioni progettuali sono a carico dell'impresa aggiudicatrice.

ART. 21.

(Partecipazione).

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge promuovono organismi e procedure di partecipazione dei cittadini anche valorizzando le libere forme associative, al fine di garantire la qualità, la efficacia e la funzionalità delle opere pubbliche in relazione ai bisogni collettivi, nonché la ottimizzazione delle risorse finanziarie, la contrazione dei tempi di realizzazione delle opere, la trasparenza delle procedure e la prevenzione di illeciti.

2. La partecipazione si attua di norma nelle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione, collaudo e verifica della funzionalità delle opere.

ART. 22.

(Criteri di aggiudicazione — Commissioni giudicatrici).

1. L'aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione e di scavi archeologici.

2. All'articolo 5, comma 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, dopo le parole « ai precedenti commi » sono inserite le seguenti: « eventualmente revisionato per

quanto riguarda le quantità sulla base di un raffronto con quelle che si rilevano dai disegni tecnici ».

3. L'affidamento degli appalti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*), da effettuarsi mediante appalto concorso, e degli appalti di cui all'articolo 19, comma 3, e delle concessioni di cui all'articolo 19, comma 5, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso e di appalti di cui all'articolo 19, comma 3:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) in caso di concessioni:

- 1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

4. Nei casi di cui al comma 3 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare gli elementi di cui al comma medesimo con i punteggi normalizzati ad essi attribuiti in rapporto alla rispettiva importanza. Il regolamento definirà le metodologie attraverso le quali individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Nei casi in cui l'aggiudicazione di lavori di importo pari o superiori a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, deve avvenire con il criterio del prezzo più basso, la

stazione appaltante deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano, rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, un ribasso superiore di oltre il 20 per cento della predetta media. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la stazione appaltante può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell'importo posto a base di gara. Qualora l'aggiudicazione avvenga ad una offerta che presenta un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse aumentato del 20 per cento della media stessa, l'importo della garanzia di cui all'articolo 31, comma 2, è incrementato del 50 per cento e l'aggiudicatario non ha diritto all'anticipazione di cui all'articolo 27, comma 1.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, i cui bandi siano pubblicati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la stazione appaltante può procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino, rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, un ribasso superiore di oltre il 20 per cento della predetta media. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di gara e non è esercitabile

qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

7. Qualora l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 3, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

8. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzione di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

9. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

10. La nomina dei commissari e la costruzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

ART. 23.

(Accesso alle informazioni).

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro mondo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 24.

*(Selezione dei concorrenti
da invitare alle gare).*

1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.

ART. 25.

(Trattativa privata).

1. Possono essere affidati a trattativa privata esclusivamente:

a) gli appalti di importo complessivo non superiore a 150 mila ECU, IVA esclusa, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) gli appalti di importo superiore a 150 mila ECU, IVA esclusa, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Autorità dal coordinatore unico e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

6. I lavori in economia sono ammessi nelle ipotesi previste e definite dagli articoli 66 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fino all'importo di 300.000 ECU, IVA esclusa. Nell'ambito di tale fattispecie, qualora ricorrano motivi di comprovata urgenza, è ammesso il ricorso al cottimo fiduciario.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

ART. 26.

(Varianti in corso d'opera).

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi;

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità e al progettista.

2. Sono inoltre ammesse varianti in corso d'opera che non comportino un aumento di spesa e che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) rispettino le dimensioni geometriche esterne (ingombri, altezze, lunghezze, eccetera) anche per quella parte del lavoro coinvolta nella modifica;

b) rispettino l'aspetto estetico stabilito dal progetto e in particolare il materiale sulla superficie visibile dell'opera;

c) rispettino tutti i risultati tecnici e prestazionali previsti in progetto, in tutti i suoi molteplici aspetti e, in particolare, assolva tutti i compiti funzionali, nonché rispetti le prescrizioni statiche, i coefficienti di sicurezza veri e propri stabiliti dalla vigente legislazione ed i margini rispetto alle tensioni ammissibili;

d) non riducano la durabilità dei lavori;

e) non comportino modifiche o peggioramenti sulla previsione di manutenzione delle opere.

3. I progettisti esterni sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che le predette stazioni devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

4. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario

del contratto, il soggetto appaltante procede alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale.

ART. 27.

(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).

1. Le stazioni appaltanti concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal coordinatore unico, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da con-

tratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.

6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

7. Il coordinatore unico e il direttore dei lavori assicurano, a termini di contratto e di legge, la tempestiva contabilizzazione dei lavori eseguiti e la corresponsione delle rate di acconto e di saldo dei corrispettivi spettanti all'appaltatore ed eventualmente al concessionario. Il regolamento disciplina le modalità e i termini di corresponsione agli appaltatori ed eventualmente ai concessionari degli interessi per ritardo pagamento. Le rinunce sono valide esclusivamente se definite in fase di collaudo finale o nell'ambito del tentativo di conciliazione delle controversie che il coordinatore unico deve esperire ai sensi dell'articolo 33, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 28.

(Direzione dei lavori).

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal coordinatore unico, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazione pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 11;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

ART. 29.

(Collaudi e vigilanza).

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette stazioni appaltanti nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal coordinatore unico.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzione di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

7. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il coordinatore unico esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

8. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. L'appaltatore risponde delle difformità, dei vizi, della rovina e dei difetti delle opere eseguite ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

ART. 30.

(Pubblicità).

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che le stazioni appaltanti, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, nonché del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

ART. 31.

(Garanzie e coperture assicurative).

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 20 per cento per lavori di importo superiore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c), rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 5 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 500.000 ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1.500.000 ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, le stazioni appaltanti devono verificare la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45.000 ed in particolare delle norme della serie UNI EN 45.011 e UNI EN 45.012 e dagli uffici tecnici delle predette amministrazioni o enti.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 32.

(Piani di sicurezza).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla

relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullati qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 19 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti delle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

ART. 33.

(Definizione delle controversie).

1. Per i lavori pubblici qualora, a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il coordinatore unico acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro 90 giorni dall'opposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di definizione. L'amministrazione, entro 30

giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato accogliendo o rifiutando l'importo della transazione definita nel verbale di accordo bonario sottoscritto dall'affidatario e dal coordinatore unico.

2. Ove non si proceda alla definizione bonaria e l'affidatario confermi le riserve, la soluzione della controversia è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile così come modificate e integrate dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25.

3. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento.

4. I ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro 90 giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

ART. 34.

(Segretezza).

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo suc-

cessivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficienza della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

ART. 35.

(Subappalto).

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorponabili, subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al sessanta per cento. Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento la quota massima subappaltabile è pari al trenta per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di almeno novanta giorni dalla esecuzione delle lavorazioni subappaltate, al deposito del contratto presso il soggetto appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:

« 3-*ter*. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo. In attesa della costituzione dell'Autorità

l'autorizzazione è concessa dalla stazione appaltante ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

4. Sono considerate subappalto tutte le attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora il costo della manodopera sia superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto di subappalto.

ART. 36.

(Fusioni e conferimenti).

1. Le concessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta

opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985.

5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.

ART. 37.

(Trasferimento e affitto di azienda).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 38.

(Gestione delle casse edili).

1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva sono obbligati al riconoscimento reciproco di tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.

ART. 39.

(Applicazione della legge).

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo le norme che direttamente fanno rinvio al regolamento.

2. A tutti i procedimenti avviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano le norme regolamentari previgenti.

3. Ai progetti affidati fino alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai relativi contratti di appalto e di concessione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari previgenti, purché il bando per l'appalto e la concessione sia pubblicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. Nel caso di trattativa privata il termine è riferito alla stipula del contratto.

4. È abrogata la legge 11 febbraio 1994, n. 109. Sono fatti salvi tutti gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati a norma ed in esecuzione della predetta legge.

